

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 dicembre 2002, n. 0374/Pres.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 50, comma 1 bis della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 recante «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico».**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 50, comma 1 bis della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, individua le opere la cui esecuzione è ammessa in deroga al divieto di realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti, nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi.

Art. 2  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) impianto: l'unità tecnica permanente in cui è svolta un'attività di smaltimento di rifiuti e qualsiasi altra opera accessoria ad essa tecnicamente connessa;
  - b) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio».

2. Sono impianti di smaltimento di rifiuti anche gli impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui all'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che trattano rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Art. 3  
*(Opere di rilevante interesse pubblico)*

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono di rilevante interesse pubblico le seguenti opere:
- a) impianti di bacino, ovvero loro varianti individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, o sua sezione, nonché dai programmi attuativi di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ad esclusione delle discariche;
  - b) impianti di smaltimento di rifiuti previsti da provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art. 4

*(Adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi  
imposti dalla normativa di tutela ambientale)*

1. Sono sempre ammessi gli adeguamenti strutturali e funzionali degli impianti esistenti, imposti dalla vigente normativa di tutela ambientale.

2. Tra gli adeguamenti di cui al comma 1 sono ricompresi quelli relativi agli impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui all'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 152/1999.

Art. 5

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.